

condo il modello espressamente stabilito, intestata al marinaio che dirige il bastimento.

La detta licenza autorizza i piroscafi rimorchiatori all'esercizio nel compartimento marittimo in cui sono iscritti, e nei due compartimenti limitrofi, ed autorizza le barche a vapore all'esercizio nel compartimento in cui sono iscritte.

929. I piroscafi rimorchiatori, allorchè conducono un bastimento dentro o fuori di un porto, o gli fanno attraversare uno stretto, non saranno obbligati ad avere a bordo un pilota pratico, se non in quei luoghi in cui l'uso dei piloti fosse obbligatorio, nel qual caso sarà a carico del bastimento tanto la mercede pel rimorchio quanto quella pel pilotaggio.

930. La macchina dei piroscafi rimorchiatori aventi coperta deve essere sempre diretta da un macchinista in 1° od in 2°.

La macchina delle barche a vapore, potrà essere diretta da persona la cui perizia consti all'ufficio di porto.

931. I conduttori di piroscafi o di barche a vapore, quando rimorchiano

un bastimento senza pilota pratico che diriga la rotta o la manovra, dovranno rigorosamente eseguire gli ordini del capitano in comando dello stesso bastimento ed, in caso di inadempimento di questi ordini, saranno tenuti a rispondere dei danni che avranno cagionato.

Qualora poi pilotassero il bastimento nelle condizioni previste dall'art. 107 del Codice per la marina mercantile, i detti conduttori saranno responsabili dei danni cagionati al bastimento stesso dalla loro falsa rotta o manovra.¹

932. Le particolari discipline per l'esercizio dei piroscafi rimorchiatori riconosciute opportune in ciascun porto o stazione marittima, saranno determinate dai regolamenti accennati all'art. 190 del Codice per la marina mercantile, compilati dai competenti capitani di porto ed approvati dal Ministero della marina.

Sezione V.

Del materiale galleggiante dipendente dalla amministrazione dei lavori pubblici.

933. Gli uffici del genio civile incaricati del servizio dei porti, spiagge e fari daranno ai rispettivi uffici di

¹ Modificato dal R. D. 26 novembre 1896, n. 725.